

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1512)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1961

Riordinamento del Corpo del genio aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, quali risultano stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, numero 989, comprendono 322 posti per il ruolo ingegneri, categoria ingegneri, 78 posti per il ruolo ingegneri, categoria geofisici, 165 posti per il ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie, e 135 posti per il ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia.

Tali organici sono divenuti assolutamente insufficienti a fronteggiare le accresciute e sempre crescenti esigenze di personale tecnico.

Invero il rapido evolversi della tecnica aeronautica ha portato all'immissione in servizio di aerei di caratteristiche ultrasuonate e all'adozione di sistemi elettronici per le comunicazioni e la radioguida, che richiedono l'applicazione in fase progettuale delle più varie ed elevate branche della ricerca scientifica e in fase realizzativa delle più avanzate conquiste tecnologiche e che ren-

dono, perciò, necessaria la disponibilità di un gran numero di personale altamente specializzato.

L'adozione dei cennati nuovi mezzi ha fatto poi sorgere nuovi problemi anche nel campo della meteorologia, avendo reso necessari studi e ricerche sulla fisica dell'alta atmosfera. A ciò deve provvedere direttamente il servizio meteorologico dell'Aeronautica, data la mancanza in Italia di appositi istituti scientifici, mancanza che, aggiunta al fatto che nei programmi delle scuole medie superiori e delle università la meteorologia è pressochè ignorata, obbliga il servizio meteorologico dell'Aeronautica a soddisfare anche alle esigenze (pure queste accresciute in relazione all'evolversi delle concezioni al riguardo) di altre Amministrazioni.

Il predetto servizio è, pertanto, da considerare in pratica come servizio meteorologico nazionale e con tale veste, infatti, rappresenta l'Italia in seno all'Organizzazione meteorologica mondiale.

D'altra parte, in ogni campo di attività degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico i problemi tecnici da risolvere sono diventati di una tale complessità che non si può pensare di far fronte alle nuove esigenze con un maggior numero di ufficiali di complemento. Il personale, invero, oltre che essere dotato della necessaria generica preparazione professionale, deve possedere elevate specializzazioni che non si possono acquisire nel breve periodo della ferma di leva.

L'evoluzione della tecnica aeronautica è, del resto, un fenomeno così noto che non sembra necessario soffermarsi ad illustrare le conseguenti maggiori necessità di personale tecnico.

Basterà soltanto dire, poichè fin qui si è parlato soltanto di ingegneri e geofisici, che la complessità delle moderne macchine, richiedendo un'imponente attività di assistenza, sorveglianza e manutenzione, rende anche indispensabile di poter disporre di un maggior numero di ufficiali assistenti tecnici.

Ma, oltre che sul problema dell'ampliamento dell'organico, questo Ministero ha portato la sua attenzione su quello del reclutamento.

Nulla si risolverebbe, invero, ampliando l'organico se non si potesse riuscire a coprire i nuovi posti, cosa questa non facile ove si consideri la scarsità dei tecnici e lo scarso allettamento offerto da una carriera lenta e irta di sacrifici come quella militare.

Avendo l'esperienza di questi ultimi anni, in cui i concorsi per tenenti in servizio permanente effettivo della categoria ingegneri del ruolo ingegneri sono andati quasi deserti, dimostrato che i giovani laureati in ingegneria preferiscono orientarsi verso l'industria privata, che offre possibilità di immediata sistemazione, senza dover affrontare la fatica e l'alea dei difficili concorsi per il reclutamento degli ufficiali ingegneri, e che offre altresì possibilità di rapide carriere e comunque remunerazioni più elevate, si è ravvisato che la soluzione del problema non possa trovarsi che introducendo una forma di reclutamento che consenta di far entrare in aeronautica giovani diplomati destinati a diventare poi ufficiali ingegneri del genio aeronautico.

Tale forma di reclutamento comprenderebbe un *iter* costituito da una prima fase di studio compiuto presso l'Accademia aeronautica, alla quale sarebbero ammessi i giovani muniti di diploma di maturità classica o scientifica, e da una seconda fase costituita dalla frequenza dell'università, prima in qualità di aspirante e poi di ufficiale.

Giova ricordare che una forma analoga di reclutamento è già in atto per gli ufficiali del genio navale e delle armi navali.

Si spera di poterne avere buoni risultati, dato che le possibili fonti di provenienza del personale tecnico dovrebbero risultare senz'altro notevolmente allargate. Infatti si offrirà la possibilità di conseguire la laurea in ingegneria e una decorosa sistemazione nelle classi dirigenti anche a quei giovani ai quali le condizioni economiche della famiglia non permetterebbero di seguire i corsi universitari. Si incoraggerà, inoltre, il reclutamento di quei giovani che, sentendo attrattiva per l'Aeronautica, vogliono peraltro dedicarsi ad un'attività prevalentemente tecnica.

Premesso quanto sopra, si passa ad illustrare le varie disposizioni dell'unito disegno di legge, con il quale si intende provvedere al riordinamento del Corpo del genio aeronautico in armonia con gli esposti criteri.

L'articolo 1 è dedicato al nuovo ordinamento del Corpo, che viene articolato nei seguenti ruoli:

ingegneri;
chimici;
fisici;
assistenti tecnici.

Come si è in principio ricordato, attualmente vi sono: un ruolo ingegneri, categoria ingegneri, al quale appartengono anche i chimici; un ruolo ingegneri, categoria geofisici, un ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, con organici separati per le due categorie.

Le innovazioni sostanziali che il nuovo ordinamento comporta consistono, quindi, nella istituzione di un apposito ruolo chimici e nell'adozione di un organico unico per gli assistenti tecnici.

In ordine alla prima si fa presente che è in atto rispetto al passato un molto più largo impiego di chimici in relazione alla serie di problemi scientifici e applicativi propri della moderna tecnica aeronautica, tra i quali si citano, a titolo di esempio: problemi della propulsione degli aerei con carburanti e combustibili ad elevata energia; problemi di alta tecnologia connessi all'impiego di materiali a temperature altissime nelle parti calde dei reattori; problemi connessi al superamento della « barriera del calore ».

Tutto ciò ha consigliato di inquadrare gli ufficiali chimici in apposito ruolo.

Per gli assistenti tecnici, essendo prevista l'istituzione di numerose specialità, è sembrato preferibile adottare un organico unico in luogo di frazionare gli ufficiali in tanti piccoli ruoli. Ciò anche allo scopo di poter più agevolmente disporre, all'occorrenza, il passaggio dall'una all'altra specialità.

L'articolo 1 prevede, poi, che gli ufficiali del genio aeronautico possono essere ripartiti, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, al titolo di studio posseduto (tipo di laurea in ingegneria, per gli ingegneri; diploma, per gli assistenti tecnici) e ad altri specifici requisiti, in specialità istituite con determinazione ministeriale.

Fin dai provvedimenti legislativi che lo istituirono, il ruolo ingegneri ora esistente fu suddiviso, ai fini dell'impiego, in categorie di specializzazione, che, dopo alcune varianti, divennero le seguenti:

- 1) ingegneri aeronautici;
- 2) ingegneri edili;
- 3) ingegneri radioelettricisti;
- 4) ingegneri di armamento;
- 5) ingegneri chimici.

Nel 1939 ne fu aggiunta una sesta, quella dei geofisici, che con la legge 5 luglio 1952, n. 989, fu dotata di un organico separato.

Per gli assistenti tecnici si ebbe un organico unico fino al 1939, quando fu istituita e dotata di apposito organico la categoria degli assistenti di meteorologia.

Poichè la suddivisione in categorie è in funzione unicamente dell'impiego e non ha, quindi, riflessi sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali, è sembrato possibile e preferibile stabilire che in materia si provvederà

con determinazione ministeriale, in modo da permettere di far luogo con più snella procedura all'istituzione di quelle nuove specialità che l'evolversi della tecnica rende — come si è detto — necessarie.

L'articolo 2 fissa gli organici, prevedendo 400 posti per il ruolo ingegneri, 60 per il ruolo chimici, 110 per il ruolo fisici e 790 per il ruolo assistenti tecnici, nel quale peraltro si prevede di assorbire il ruolo specialisti, attualmente dotato di un organico di 300 posti.

Secondo i calcoli fatti, le cifre suddette rappresentano il minimo indispensabile per far fronte almeno alle più immediate nuove e maggiori esigenze cui si è fatto cenno.

La ripartizione dei posti nei vari gradi è stata studiata in maniera da assicurare un ordinato svolgimento delle carriere, pur evitando di inflazionare i gradi più elevati. Infatti, nel ruolo ingegneri nessun aumento è previsto per i gradi di generale ispettore e tenente generale mentre un solo nuovo posto viene istituito per il grado di maggiore generale.

Per il ruolo chimici, potendo gli ufficiali chimici del ruolo ingegneri ora esistente avanzare fino al grado di maggiore generale, è stato previsto un posto di maggiore generale.

Nel ruolo fisici si è previsto un posto di maggiore generale.

Il grado massimo dell'attuale ruolo dei geofisici è quello di colonnello, ma un siffatto ordinamento non è adeguato nè alle ovvie esigenze di carriera di ufficiali laureati nè alle necessità organizzative dell'importantissimo servizio meteorologico disimpegnato dalla categoria.

L'articolo 3 fissa i limiti di età degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici, per i quali si è ritenuto più appropriato adottare, in luogo degli stessi limiti di età degli ufficiali del ruolo ingegneri (oggi vigenti per i chimici appartenenti al ruolo ingegneri e per i geofisici), limiti uguali a quelli degli ufficiali medici, che sono leggermente più elevati.

Gli articoli 4 e 5 introducono per gli ufficiali del ruolo ingegneri la nuova forma di reclutamento attraverso l'Accademia aeronautica, di cui si è detto, conservandosi, pe-

raltro, ad ogni buon fine anche l'attuale forma di reclutamento mediante concorso tra laureati, con nomina diretta a tenente.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 provvedono a disciplinare nei particolari il reclutamento attraverso l'Accademia. Trattasi di disposizioni consequenziali che non sembra richiedano una dettagliata illustrazione.

Gioverà soltanto ricordare che, ai sensi del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, i primi due anni di corso presso l'Accademia aeronautica, durante i quali si impartiscono, tra l'altro, gli insegnamenti propri del biennio propedeutico di ingegneria, sono equiparati a tale biennio.

L'articolo 10 consente agli allievi ufficiali piloti riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare di far domanda di essere trasferiti al corso per il reclutamento degli ingegneri.

Si chiarisce al riguardo che, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli allievi ufficiali piloti nelle suddette condizioni possono far domanda di essere trasferiti nel ruolo servizi.

Ora è sembrato utile ammettere anche la cennata possibilità, allo scopo di poter recuperare al ruolo ingegneri giovani più dotati per gli studi scientifici che per la carriera di piloti in un primo tempo intrapresa.

Gli articoli 11, 12 e 13 dettano le norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici.

Per gli ufficiali del ruolo chimici e per quelli del ruolo fisici nulla viene sostanzialmente innovato all'attuale forma di reclutamento mediante concorsi per titoli ed esami, con nomina diretta al grado di tenente.

Per i due ruoli in parola non sussistono, infatti, i presupposti che hanno consigliato di adottare per gli ingegneri il reclutamento attraverso l'Accademia.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici, viene conservata l'attuale forma di reclutamento mediante concorso per titoli ed esami tra gli ufficiali di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina, e tra i sottufficiali in possesso di determinati requisiti. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti.

Gli articoli 14 e 15 apportano alle norme

sul reclutamento degli ufficiali di complemento dei ruoli in parola alcune modifiche e adattamenti resi necessari, in materia di titoli di studio e di precedenza, dal nuovo ordinamento dei ruoli stessi.

L'articolo 16 dispone che le tabelle allegate alla legge di avanzamento sono sostituite, nelle parti relative al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici, dalle tabelle allegate al provvedimento in esame e che apportano a quelle in vigore le modifiche consequenziali alla nuova struttura dei ruoli.

Gli articoli 17 e successivi contengono le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 17 prevede il trasferimento degli ufficiali chimici del ruolo ingegneri e degli ufficiali geofisici, rispettivamente, nel ruolo chimici e nel ruolo fisici, nonché il trasferimento degli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti alle costruzioni aeronautiche ed edilizie, e al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, nel nuovo ruolo unico degli assistenti tecnici.

Nessuna espressa statuizione è sembrata necessaria per disciplinare l'attribuzione dell'anzianità assoluta e relativa nei nuovi ruoli, non essendovi ragione per derogare alla disciplina generale posta degli articoli 8 e 9 della legge di stato.

Gli articoli 18 e 19 sono diretti a pervenire all'assorbimento nel ruolo assistenti tecnici del ruolo specialisti. A tale assorbimento si è già accennato trattando dell'organico del ruolo specialisti. Si chiarisce ora che la misura è stata ritenuta opportuna, in quanto, essendo divenute le mansioni degli ufficiali del ruolo specialisti a causa dell'aumentato tecnicismo similari a quelle degli assistenti tecnici, non vi è più ragione per mantenere l'antica suddivisione, che, tra l'altro, comporta maggiori oneri per la formazione professionale.

Vengono, quindi, dettate norme dirette a consentire il trasferimento a domanda nel ruolo assistenti tecnici degli ufficiali del ruolo specialisti e per la conservazione ad esaurimento di coloro che non chiederanno il trasferimento.

Il trasferimento viene disciplinato da norme opportunamente studiate per salvaguardare da un lato la posizione degli spe-

cialisti in ordine ai più elevati limiti di età dei quali attualmente fruiscono e dall'altro le posizioni degli attuali assistenti tecnici.

Gli articoli 20 e 21 contengono norme intese ad agevolare la prima copertura dei posti che si renderanno vacanti nei gradi iniziali del ruolo ingegneri.

Tenuto conto dell'urgenza delle necessità da soddisfare, non si può invero attendere per tale prima copertura che la nuova forma di reclutamento dia nel tempo i frutti sperati e appare, inoltre, indispensabile eliminare anche il ritardo conseguente all'espletamento delle prove scritte di esame.

L'articolo 20 autorizza, pertanto, il Ministro per la difesa a procedere, fino a tre anni dall'entrata in vigore della legge, al reclutamento straordinario di tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri mediante concorsi straordinari, nel limite per ciascun anno di $1/3$ dei posti che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della legge.

Allo scopo di conciliare le ragioni di urgenza con la necessità di avere sufficienti garanzie di reclutare elementi qualificati, si richiede per la partecipazione ai concorsi, oltre la laurea in ingegneria, l'abilitazione all'esercizio della professione. Si prevede, inoltre, che i candidati dovranno sostenere un esame speciale diretto ad accertare la loro capacità professionale in relazione ai compiti che sarebbero chiamati a disimpegnare quali tenenti del ruolo ingegneri.

L'articolo 21 offre poi un'alternativa ai reclutamenti straordinari di cui all'articolo 20.

Viene, infatti, previsto che, nel limite dei posti e nel periodo di tempo suindicati, il Ministro per la difesa può anche procedere a reclutamenti straordinari fra gli studenti universitari che abbiano superato gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, allo scopo di avviare tali studenti agli studi di applicazione di ingegneria, previo conferimento della qualifica di « aspirante ufficiale » dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica.

L'articolo 22, tenendo conto delle aspettative di coloro i quali alla data di entrata in vigore della nuova legge si troveranno a ri-

vestire il grado di ufficiale subalterno di complemento assistente tecnico, stabilisce che per i concorsi banditi fino a tre anni dalla entrata in vigore della legge per il reclutamento dei sottotenenti assistenti tecnici in servizio permanente effettivo continuerà ad applicarsi, nei riguardi di detti ufficiali subalterni di complemento, il limite massimo di età di trentasei anni previsto dalle precedenti disposizioni, in luogo di quello di trenta anni fissato dalla nuova legge.

Gli articoli 23 a 29 contengono le norme transitorie necessarie in materia di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Tali norme sono state redatte considerando l'ipotesi che la legge entri in vigore prima delle fine dell'anno e sono ispirate ai seguenti criteri:

aumentare il numero di promozioni a taluni gradi ai quali si avanza a scelta (nel sistema della legge di avanzamento le promozioni a scelta si effettuano in numero fisso annuale). L'aumento è previsto per i gradi dove maggiori sono gli incrementi di organico e risponde all'interesse dell'Amministrazione di procedere a una più sollecita copertura dei nuovi posti per poter far fronte alle aumentate esigenze tabellari;

frenare le promozioni ai gradi ai quali si avanza ad anzianità (nel sistema della legge di avanzamento le promozioni ad anzianità si effettuano in base alle vacanze organiche). Ciò allo scopo di attuare un più adeguato svolgimento delle carriere e di evitare squilibri nei confronti di altri ruoli;

esaurire i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge e procedere, quindi, alla formazione di altri quadri di avanzamento per le ulteriori promozioni da effettuare;

dettare norme particolari per la formazione delle aliquote di valutazione nei primi anni di applicazione della legge, onde evitare che, seguendosi il sistema previsto in via normale dalla legge di avanzamento di prendere a base di calcolo gli ufficiali presenti in ruolo, le aliquote, a causa delle numerose vacanze previste per i primi anni, risultino insufficienti.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 30, a parziale compensazione dei nuovi organici, stabilisce che i posti lasciati vacanti dai sottufficiali che saranno nominati in seguito a concorso ufficiali assistenti tecnici in servizio permanente effettivo saranno portati in diminuzione dell'organico del grado iniziale dei sottufficiali fino a concorrenza di 200 posti.

L'articolo 31 fa rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto dalla nuova legge in materia di reclutamento, alle norme generali stabilite dalle disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo e di complemento di tutti i ruoli dell'Aeronautica militare.

L'articolo 32 indica i mezzi per far fronte alla maggiore spesa, che nell'esercizio in corso è stata calcolata in lire 34 milioni. Nei prossimi esercizi l'onere andrà man mano aumentando, fino a raggiungere ad organici stabilizzati, e cioè presumibilmente fra dieci anni, la cifra di 700 milioni. Anche in futuro alle maggiori occorrenze si provvederà nell'ambito degli stanziamenti consolidati assegnati al bilancio militare.

Il provvedimento è stato sottoposto al Consiglio superiore delle Forze armate, che ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:

- ruolo ingegneri;
- ruolo chimici;
- ruolo fisici;
- ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.

Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Art. 2.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:

ruolo ingegneri:

generale ispettore	1
tenente generale	2
maggior generale	4
colonnello	37
tenente colonnello	70
maggiore	80
capitano	120
tenente e sottotenente	86
TOTALE	400

ruolo chimici:

maggior generale	1
colonnello	4
tenente colonnello	12
maggiore	13
capitano	18
tenente	12
TOTALE	60

ruolo fisici:

maggior generale	1
colonnello	8
tenente colonnello	17
maggiore	22
capitano	36
tenente	26
TOTALE	110

ruolo assistenti tecnici:

tenente colonnello	49
maggiore	64
capitano	420
tenente e sottotenente	257
TOTALE	790

Art. 3.

Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età:

	Anni
maggior generale	63
colonnello	60
tenente colonnello	57
maggiore	56
capitano	52
subalterni	50

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati:

a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica le lauree richieste per le varie specialità.

Art. 5.

Quando vi sia disponibilità di posti, il Ministro della difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli, al secondo anno del corso regolare di studenti universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del primo anno del biennio propedeutico di ingegneria, che non abbiano superato l'età di 23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

Qualora gli esami superati dagli studenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso regolare dal piano di studi dell'Accademia, la ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un esame negli insegnamenti mancanti. In caso

di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso.

Art. 6.

Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

Art. 7.

All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo articolo 9, salvi i casi di dimissione previsti dall'ordinamento dell'Accademia e quello di cui al successivo articolo 8.

Gli allievi, che al termine del secondo anno di corso di Accademia abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facoltà di ingegneria di un'università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Le tasse, soprattasse e contributi previsti per la facoltà o il politecnico cui sono iscritti sono a carico degli allievi.

La sede universitaria, la sezione ed eventuale sottosezione del triennio di studi di applicazione sono determinate dal Ministro della difesa.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale nel Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in ser-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Art. 8.

Gli aspiranti ufficiali, che al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 9.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo, che al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione; quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la ses-

sione autunnale di esami, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti, dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonché gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 10.

Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che durante il secondo o il terzo anno accademico siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare, se siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nell'articolo 9.

In caso di accoglimento della domanda, si applicano agli interessati le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Corpo del genio aeronautico sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso delle lauree indicate nel comma successivo e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Ai fini della partecipazione al concorso per il ruolo chimici, è richiesta la laurea in chimica o in chimica industriale; per il ruolo fisici, è richiesta la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è effettuato mediante concorso per titoli ed esami, tra:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, cheentino almeno due anni di anzianità di grado, nonché tra i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di ventisette anni e trentasei anni alla data del bando.

Il bando stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per le varie specialità. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di titolo di studio, il bando indica le specialità per le quali possono concorrere, tenuto conto

del ruolo, categoria e specialità di provenienza.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 e all'articolo 11 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'articolo 12 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, previa rinuncia alla carica di pilota da parte dei provenienti dai sottufficiali del ruolo naviganti.

L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del predetto corso.

Art. 14.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera b) dell'articolo 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'articolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera b) dell'articolo 12, per il ruolo assistenti tecnici.

Il bando di concorso per l'ammissione ai predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo, la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio richiesti per le varie specialità.

Art. 15.

I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1942, numero 924, sono così modificati per il ruolo fisici e per il ruolo assistenti tecnici:

a) per il ruolo fisici, aver frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia riconosciuti dal Ministero della difesa;

b) per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialità indicate nel bando, essere in possesso del diploma di perito in costruzioni aeronautiche; aver frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Art. 16.

La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dalla legge 28 febbraio 1958, n. 295, e le tabelle nn. 7 e 10 annesse alla suddetta legge n. 1137 sono rispettivamente sostituite, nelle parti relative al ruolo ingegneri e ai ruoli assistenti tecnici, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo ingegneri esistente alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, rispettivamente, nel ruolo chimici e nel ruolo fisici di cui all'articolo 1.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

Gli ufficiali delle categorie in congedo della categoria chimici e della categoria geofisici del ruolo ingegneri e quelli del ruolo assistenti tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rispettivamente trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo chimici, del

ruolo fisici e del ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e col grado posseduto a tale data.

Art. 18.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per quelli di essi che appartenevano al ruolo specialisti alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato in anni 58, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.

Gli ufficiali delle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone.

Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validità del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo.

Art. 19.

Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è conservato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanti posti quanti saranno quelli rimasti occupati nei vari gradi dopo i trasferimenti di cui all'articolo 18. I posti che si renderanno successivamente vacanti saranno portati in diminuzione dell'organico come innanzi risultante, a partire dai gradi iniziali.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento saranno lasciati vacanti altrettanti posti dei gradi corrispondenti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti del ruolo ad esaurimento avrà luogo ad anzianità. Detti ufficiali saranno valutati dopo che abbiano compiuto, rispettivamente, dieci anni e diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il quadro IV della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, e il quadro III della tabella n. 7 annessa alla predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono soppressi.

Art. 20.

Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente del ruolo ingegneri.

In ciascuno dei tre anni potrà essere messo a concorso un numero di posti non superiore a 1/3 di quelli che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della presente legge.

Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indicherà le lauree in ingegneria richieste per le varie specialità.

Art. 21.

Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro della difesa ha altresì facoltà

di bandire concorsi straordinari per titoli fra gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

Per essere ammessi ai concorsi, i candidati debbono non aver superato l'età di ventiquattro anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ed essere in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

I vincitori del concorso sono nominati, dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, aspiranti ufficiali nel ruolo ingegneri. Si applicano ad essi le disposizioni dell'articolo 7, primo comma, e degli articoli 8 e 9.

Art. 22.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalterno di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e che partecipino ai concorsi banditi entro tre anni dalla predetta data per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici, continua ad applicarsi il limite massimo di età di trentasei anni richiesto dalle disposizioni precedentemente in vigore per l'ammissione ai concorsi suddetti.

Art. 23.

Nell'anno 1961 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le promozioni al grado di maggiore dello stesso ruolo si effettuano, nel limite fissato dall'annessa tabel-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la n. 1, nel numero annualmente stabilito dal Ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unità l'eventuale frazione.

Art. 24.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i $4/5$ di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei primi tre ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto, rispettivamente, tre o quattro anni di permanenza nel grado; i maggiori e i tenenti del quarto ruolo non possono essere promossi prima di aver compiuto cinque anni di permanenza nel grado.

Art. 25.

Salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano iscritti nei quadri di avanzamento esistenti a tale data, sono promossi nel ruolo ingegneri, se appartenenti alle categorie ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti e d'armamento; nel ruolo chimici, se appartenenti alla categoria chimici; nel ruolo fisici, se appartenenti alla categoria geofisici.

Gli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie, e quelli appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sono promossi nel ruolo unico degli assistenti tecnici. Nel nuovo grado, se l'avanzamento ha avuto luogo a scelta, l'ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nelle graduatorie di merito e, a parità di punteggio, dall'età. Se l'avanzamento ha avuto luogo ad anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'anzia-

nità posseduta nel grado inferiore; a parità di questa, si raffrontano le anzianità di ufficiale in servizio permanente effettivo; qualora si riscontri parità anche in tali anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

Art. 26.

Ai gradi ai quali si avanza ad anzianità le promozioni previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24.

Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare nell'anno 1961, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto la data del giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote sono formate come indicato nella colonna 6 dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo articolo 27, considerando come non valutati gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo di provenienza per l'anno 1961.

Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono, rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1954.

Per i capitani del ruolo assistenti tecnici, le aliquote sono formate come indicato nel secondo comma dell'articolo 23.

Art. 27.

Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i $4/5$ di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero

dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali già valutati.

Art. 28.

Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, è computato, ai fini della determinazione del ciclo delle promozioni, il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado stesso anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Fino al 31 ottobre 1964, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per lo avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 30.

Le vacanze che si formeranno nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici dei sottufficiali vincitori dei concorsi di cui all'articolo 12 saranno portate in diminuzione nella consistenza organica del grado di sergente maggiore nel limite massimo di duecento unità.

Art. 31.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni.

Art. 32.

Alla copertura dell'onere di lire 34 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
<i>Quadro I. - RUOLO INGEGNERI</i>					
Generale ispettore	—	—	1	—	—
Tenente generale	scelta	—	2	1 ogni 3 anni (b)	1 ogni anno
Maggior generale	scelta	—	4	3 in 4 anni (c)	1/2 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello	scelta	—	37	3 in 2 anni (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di ufficio in una direzione territoriale, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	70	5 o 6 (e)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	80	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo servizio presso un reparto tecnico periferico, o ufficio di sorveglianza tecnico, o laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	120	9 o 10 (f)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un reparto tecnico periferico o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	86	—	—
Sottotenente	anzianità	Aver conseguito la laurea in ingegneria.			
<i>Quadro II. - RUOLO CHIMICI</i>					
Maggior generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (b)	1 all'anno
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	12	4 in 5 anni (g)	2 all'anno
Maggiore	anzianità	—	13	—	—

a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

c) Ciclo di 4 anni: una promozione in ciascuno dei primi tre anni; nessuna il quarto anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137).

d) Ciclo di due anni: due promozioni il primo anno; una il secondo anno.

e) Ciclo di due anni: cinque promozioni il primo anno; sei promozioni il secondo anno.

f) Ciclo di due anni: nove promozioni il primo anno; dieci promozioni il secondo anno.

g) Ciclo di cinque anni: nessuna promozione il primo anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137); una promozione in ciascuno dei quattro anni successivi.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Capitano	scelta	3 anni quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	18	9 in 5 anni (h)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni presso un laboratorio o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	12	—	—
<i>Quadro III. — RUOLO FISICI</i>					
Maggior generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	8	1 ogni 4 anni (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di un centro meteorologico, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	17	3 in 2 anni (i)	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	22	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente. Superare gli esami.	36	8 in 3 anni (l)	1/13 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un ufficio meteorologico o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	26	—	—
<i>Quadro IV. — RUOLO ASSISTENTI TECNICI</i>					
Tenente colonnello	—	—	49	—	—
Maggiore	anzianità	—	64	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami.	420	16	1/23 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico.	257	—	—
Sottotenente	anzianità	—			

h) Ciclo di cinque anni: una promozione il primo anno; due promozioni in ciascuno dei quattro anni successivi.

i) Ciclo di due anni: una promozione il primo anno; due promozioni il secondo anno.

l) Ciclo di tre anni: due promozioni il primo anno; tre promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
<i>IV. - RUOLO INGEGNERI</i>		
Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Capitano . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
<i>V. - RUOLO CHIMICI</i>		
Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Capitano . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Tenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Sottotenente .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
<i>V-bis. - RUOLO FISICI</i>		
Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico territoriale.	1 anno di servizio
Capitano . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Tenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Sottotenente .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
<i>VI. - RUOLO ASSISTENTI TECNICI</i>		
Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
Capitano . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro meteorologico o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o un servizio meteorologico di aeroporto o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 3

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)							
	Tenente generale	Maggior generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ruolo ingegneri	1/2	1/3	1/3	1/9	1/8	1/11	1/7	
Ruolo chimici	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7	
Ruolo fisici	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7	
Ruolo assistenti tecnici	—	—	—	—	1/9	1/13	1/11	

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.